

Ric. n. 1821/2008

Orde200800928

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione,
costituito da:

Angelo De Zotti	Presidente
Marco Buricelli	Consigliere, relatore
Stefano Mielli	Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella camera di consiglio del 26 novembre 2008.

Visto il ricorso n. 1821/08 proposto da LAC - Lega per l'Abolizione della Caccia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Massimo Rizzato con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;

CONTRO

Il Comune di Tregnago, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituitosi in giudizio;

con gli interventi ad adiuvandum di

Lav – Lega Antivivisezione, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Sorrentino, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso, in Venezia – Mestre, Via della Torre n. 4;

Cottino Camilla, rappresentata e difesa dall'avv.to Andrea Rizzato,

con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;

per l'annullamento

previa emissione di misure cautelari, del provvedimento n. 18/08 dell'11.6.2008 con cui il Sindaco del Comune di Tregnago “ordina alla popolazione di non offrire alcun alimento a gatti randagi anche saltuariamente”;

visti gli atti tutti della causa;

vista la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente;

uditi (relatore il Consigliere Marco Buricelli) – gli avv.ti Massimo Rizzato, per la parte ricorrente, e su delega di Davide Rizzato, per l'interveniente Camilla Cottino e Descovich, su delega di Sorrentino, per l'interveniente L.A.V.;

1.- premesso che la legittimazione della L.A.C. – Ente riconosciuto dal Ministero dell'Ambiente ex l. n. 349/86 – sussiste (cfr. art. 2 dello Statuto, laddove è stabilito che la L.A.C. persegue la difesa della fauna ed il riconoscimento dei diritti soggettivi di tutti gli animali, attuando o favorendo tutte le iniziative del caso);

2.- considerando che, a un primo esame, il ricorso appare sorretto da consistente “*fumus boni juris*” con riferimento a quanto rilevato:

a) con la censura *sub* 1) e *sub* 3) – violazione degli articoli 1 e 16

l.reg. n. 60/93 e delle linee-guida di cui alla DGRV n. 243/06;

b) con il motivo *sub*2) – eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione;

c) con il motivo *sub* 4) – erronea qualificazione della offerta di cibo a gatti randagi come attività di allevamento, e del cibo offerto a gatti randagi come rifiuto;
che il danno grave e irreparabile sussiste;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, ACCOGLIE la domanda cautelare e, per l'effetto, sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Venezia, li 26 novembre 2008

Il Presidente

L'Estensore

Il Segretario

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO

TERZA SEZIONE

**Addi _____ copia conforme della
presente è stata trasmessa all'Avvocatura dello Stato
e avviso della presente è stato comunicato alle parti.**

Il Direttore di Segreteria